

# **DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(ai sensi e per gli effetti del Titolo X del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 114 nonché L.R.  
n° 12/25.06.1999 e Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 1368 del  
26.07.99)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n° 46 del 19 luglio 2000

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 19  
del 17 maggio 2005

- a) Nuovo Regolamento del funzionamento dei Mercati
- b) Regolamento del funzionamento delle Fiere
- c) Posteggi Isolati
- d) Commercio in forma itinerante

**Comune di Pianello Val Tidone**  
Provincia di Piacenza

**TITOLO I**

- Art. 1) [Oggetto](#)
- Art. 2) [Definizioni](#)

**TITOLO II**

- Art. 3) [Classificazione dei mercati](#)
- Art. 4) [Posteggi - Assegnazioni \(Autorizzazione/concessione\)](#)
- Art. 5) [Assegnazione Posteggi riservati ai produttori agricoli](#)
- Art. 6) [Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, ampliamento dei mercati](#)
- Art. 7) [Settori Merceologici - Specializzazione merceologica](#)
- Art. 8) [Miglioria Scambio](#)
- Art. 9) [Acquisizione con accorpamento - Ampliamento della superficie di posteggio](#)
- Art. 10) [Registro dei Mercati e delle assenze e presenze concessionari](#)
- Art. 11) [Graduatoria dell'anzianità di Mercato degli operatori -\(concessionari\)-  
Graduatoria degli spuntisti](#)
- Art. 12) [Assegnazioni giornaliere dei posteggi non occupati](#)
- Art. 13) [Modalità di utilizzo del posteggio - Modalità di vendita - Sistemazione delle attrezzature](#)
- Art. 14) [Orari](#)
- Art. 15) [Subingressi](#)
- Art. 16) [Circolazione e sosta nell'area di Mercato](#)
- Art. 17) [Canone utilizzo Suolo Pubblico](#)
- Art. 18) [Norme Igienico - Sanitarie](#)
- Art. 19) [Accesso agli atti amministrativi](#)
- Art. 20) [Prescrizioni in materia di sicurezza](#)
- Art. 21) [Mercati Straordinari](#)
- Art. 22) [Sanzioni - Sospensioni - Revoche](#)

**TITOLO III**

- Art. 23) [Disciplina specifica relativa al mercato del Mercoledì](#)

## Comune di Pianello Val Tidone

Provincia di Piacenza

Art. 24) [Disciplina specifica relativa al mercato della Domenica](#)

Art. 25) [Normativa transitoria](#)

### **TITOLO IV**

Art. 26) [Classificazione](#)

Art. 27) [Fiere Straordinarie - Sagre](#)

Art. 28) [Prima assegnazione posteggi in concessione decennale - disciplina transitoria](#)

Art. 29) [Secondo posteggio](#)

Art. 30) [Assegnazione temporanea](#)

Art. 31) [Registro presenze operatori non concessionari - Registro presenze/assenze operatori concessionari](#)

Art. 32) [Giornate ed orari](#)

Art. 33) [Posteggi riservati a Produttori agricoli](#)

Art. 34) [Subingressi](#)

Art. 35) [Accorpamento con ampliamento](#)

Art. 36) [Scambio di posteggi](#)

Art. 37) [Revoca Autorizzazione](#)

Art. 38) [Procedure riferibili in generale alla disciplina del commercio aree pubbliche di cui al titolo II](#)

### **TITOLO V**

Art. 39) [Disciplina specifica relativa alla Fiera del 1° Maggio](#)

Art. 40) [Disciplina specifica relativa alla Fiera di Agosto](#)

Art. 41) [Disciplina specifica relativa alla Fiera di San Maurizio](#)

Art. 42) [Normativa transitoria Fiere](#)

### **TITOLO VI**

Art. 43) [Commercio in forma itinerante](#)

Art. 44) [Posteggi Isolati](#)

Art. 45) [Esposizioni Auto](#)

Art. 46) [Vendite temporanee - Vendite occasionali](#)

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- Art. 47) [Modulistica](#)
- Art. 48) [Pubblicità dei prezzi](#)
- Art. 49) [Vendite straordinarie](#)
- Art. 50) [Osservatorio Comunale](#)
- Art. 51) [Norma transitoria abrogazioni](#)

### **TITOLO I**

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, sui posteggi isolati, in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti del Titolo X del decreto legislativo n° 114/31 marzo 1998, nonché L.R. n°12/25.06.99 e Deliberazione della G.R. n° 1368/26.07.99.

Sono fatti salvi gli atti consiliari con i quali sono state approvate o ratificate le istituzioni di Fiere e Mercati per la parte relativa alla determinazione delle aree e del numero dei posteggi così come espressamente precisato dai disegni planimetrici allegati e successive modifiche, e comunque per la parte non specificatamente inerente al presente Regolamento.

Lo stesso può essere aggiornato entro il mese di gennaio di ogni anno o quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

**ARTICOLO 2**

**DEFINIZIONI**

Le definizioni di :

- commercio su aree pubbliche
- aree pubbliche
- posteggio
- mercato
- fiera
- presenze sul mercato
- presenze in fiera

sono quelle espressamente elencate all'art.27 - punto 1 - lett.a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) del Decreto legislativo 114/98.

## Comune di Pianello Val Tidone

Provincia di Piacenza

Le definizioni di :

- mercati e fiere - Ordinari
  - A Merceologia Esclusiva
  - Straordinari

sono quelle espressamente elencate all'art.6 - punto 1 - della L.R. n° 12/99.

Si definisce inoltre :

- a) per miglioria : la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale ;
- b) per scambio : la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio ;
- c) per posteggio riservato : il posteggio riservato ai produttori agricoli ;
- d) per settori merceologici : i settori alimentare e non alimentare ;
- e) per spunta : l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quale giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati ;
- f) per spuntista : l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato ;
- g) per attività stagionali : quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali ;
- h) per gestore del mercato : il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei Servizi di Mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita CONVENZIONE nel rispetto della vigente normativa

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- i) per Servizio preposto ad emanare determinazioni in materia di operazioni mercatali : il Servizio Sviluppo Economico
- l) per Servizio di Vigilanza : si intende il Comando di Polizia Municipale
- m) per Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria : si intende l'A.S.L. di Piacenza  
- Servizio di Castel San Giovanni.

## **TITOLO II**

**ARTICOLO 3**  
**CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI**

1. In ottemperanza alle disposizioni espresse al precedente art.2) i mercati sono ulteriormente così specificati :
  - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico nell'ambito del settore, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche ;
  - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati :
    - 1) per settori merceologici ;
    - 2) per specializzazioni merceologiche ;
    - 3) per settori e specializzazioni merceologiche ;
  - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti ;
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono :
  - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare ;
  - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

**ARTICOLO 4**  
**POSTEGGI ASSEGNAZIONI - (Autorizzazione/Concessione)**

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett.c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori :
  - a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato ;
  - b) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili :
  - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato ;
  - b) per istituzione di un nuovo mercatoè effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 ;
6. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione di cui all'art. 28 - c.1 lett a) del D.Lgs. 114/98;
7. Ai soggetti ai quali viene revocato il posteggio per cumulo di assenze non giustificate ed a coloro che vi rinunciano dopo averlo avuto in concessione, vengono azzerate tutte le presenze maturate sino alla data di revoca o di rinuncia.

### **ARTICOLO 5**

#### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri :

## Comune di Pianello Val Tidone

Provincia di Piacenza

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato; comprovate od accertate dal Comando di Polizia Municipale;
  - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola (documentata dal Comune ove ha sede il fondo principale) ;
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
  3. Per dar modo all'inserimento di produttori non concessionari, mediante un TURN-OVER merceologico e stagionale, può essere istituito n°1 posteggio a limitazione temporale (max tre mesi per anno solare. ai quali non è ammesso l'accesso agli spuntisti se non in qualità di operatori che pongono in vendita prodotti non presenti nella giornata nell'area riservata ai produttori agricoli . Tali concessioni non sono ammesse se riferite a prodotti agricoli già in vendita presso i concessionari in abbonamento (Tale Posteggio non è concedibile in CONCESSIONE Decennale) ;
  4. non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato ;
  5. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
  6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti ;
  7. Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla L. n°59/63 le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e del D.P.R. 300/92.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione;

8. Non è ammesso alla spunta chi è titolare di concessione decennale e chi è titolare di posteggio temporaneo per il periodo in uso;

9. I posteggi di cui al presente articolo non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli.

### **ARTICOLO 6**

#### **RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE - SPOSTAMENTO - AMPLIAMENTO MERCATO**

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi :

a) trasferimento del mercato in altra sede ;

b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.

2. Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett.a)-b) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.

3. Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatibili, al periodo di cui all'Amministrazione Comunale detiene regolari registri di autorizzazioni per il commercio ambulante.

5. Gli operatori del mercato sono ordinati :
- a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a settore o a specializzazione merceologica ;
  - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

### **ARTICOLO 7**

#### **SETTORI MERCEOLOGICI**

Le autorizzazioni di cui all'art. 28 - comma 1 - lett.a) è rilasciata per un unico settore merceologico.

Le eventuali autorizzazioni di tipologia b) valide per il settore alimentare e non alimentare, rilasciate per effetto della previgente normativa, dovranno essere convertite in nuove autorizzazioni di tipologia a) relativamente al settore merceologico della Tabella prevalente risultante nel Ruolino dei Posteggi di Mercato alla data della approvazione del Presente Regolamento.

Eventuali cambi di settore potranno essere assentiti solo a seguito di richiesta dettagliata e motivata da parte del titolare della concessione/autorizzazione ed approvata dal Consiglio Comunale quale modifica dell'Organico dei settori presenti sul mercato.

E' fatta salva la norma transitoria di cui al successivo art. 25 del presente Regolamento.

**ARTICOLO 8**

**MIGLIORIA – SCAMBIO**

Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art.4 del presente Regolamento, il Servizio Sviluppo Economico, entro il mese di maggio ed entro il mese di novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore (o merceologia se dovuta). Per detti posteggi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria, come da modulistica predisposta dal Servizio Comunale Sviluppo Economico.

Le istanze verranno esaminate entro e non oltre il termine del 30 giugno e del 31 dicembre.

Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità delle graduatorie di mercato di cui al successivo art..11

I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di MIGLIORIA vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R. secondo quanto stabilito dal punto 1) lett. b) c) della deliberazione G.R. 26.07.1999 n° 1368.

Nell'ambito dello stesso settore merceologico può essere ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando la tipologia delle attrezzature, e nel caso di settore alimentare dei generi posti in vendita, non contrastino con il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto del vigente Regolamento e deliberazione consiliare di istituzione.

Lo scambio consensuale non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico, che deve concludere l'istruttoria entro e non oltre 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

**ARTICOLO 9**

**ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO  
POSTEGGIO PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI**

E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e l'ingombro di accesso ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrai ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente.

Il posteggio non potrà superare la superficie complessiva di mq. 80,00. Non è ammesso superare la somma dei metri quadrati di ognuno dei posteggi.

In nessun caso è ammessa l'annessione di più di un posteggio.

Ad opera del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico sono ammessi ampliamenti o diminuzione di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché per il corretto esercizio delle attività di vendita) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi ed il perimetro dell'area mercatale definita con delibera del C.C. n° 9 del 20.02.1998, e comunque sempre fatto salvo il rispetto dello spazio di mt. lineari tre nei tratti di mercato posti su assi stradali.

Nell'ambito del rispetto dei criteri dettati con l'atto consiliare n° 9/20.02.1998 ed allegata relazione tecnica sono ammessi, su richiesta, ampliamenti o diminuzione di superfici di posteggio di limitate entità non superiori al 10% della superficie in concessione, semprechè siano salvaguardati gli ingressi di negozi, Uffici, abitazioni, passi carrai e ml. 0,50 di passaggio laterale, nonché ml. 3,00 per la viabilità dei mezzi di pronto soccorso, per i posteggi siti su spazi stradali.

Nel caso in cui la coesistenza di negozi od altre attività economiche che hanno il loro fronte principale sull'area di mercato, contrasti con il funzionale svolgimento delle operazioni aziendali degli stessi, il Sindaco sentito il parere

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

delle associazioni di categoria e dei consumatori nonché del servizio commercio e viabilità, può disporre lo spostamento dei posteggi siti a fronte degli esercizi in discorso semprechè lo stesso sia accettato dall'operatore su aree pubbliche e comunque nell'ambito dell'area mercatale di cui alla planimetria.

Gli spostamenti definitivi sono soggetti a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 10**

#### **REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI.**

##### A) Registro di mercato

Presso l'Ufficio Commercio del Servizio Sviluppo Economico Comunale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse :

- la planimetria di mercato con l'area mercatale complessiva, l'area destinata al commercio su aree pubbliche, l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva (ALL. A)
- l'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e la data di scadenza della concessione (Ruolino di Mercato - All.B)

Copia della suddetta documentazione costantemente aggiornata è depositata presso il Comando di Polizia Municipale.

##### B) Registro delle presenze ed assenza dei concessionari

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 2, lett.b) e c) della legge regionale n.12 del 1999, non si considerano :

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato ;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari .

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del Mercato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo, (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Le assenze dovute per SOSPENSIONE ATTIVITA' determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate.

### **ARTICOLO 11**

#### **GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI - GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**

- A) A cura del Servizio Sviluppo Economico è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio formulato in base al seguente ordine prioritario e nel rispetto di un singolo settore merceologico :
- maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio e dei danti causa a seguito di regolari subingressi
  - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentate dall'operatore interessato.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

B) A cura del Comando di Polizia Municipale è tenuto il Registro della graduatoria, per ognuno dei settori commerciali, degli SPUNTIISTI, formulata in base a :

- maggior numero di presenze maturate nei mercati semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione; è in ogni caso fatta salva la graduatoria esistente al mancato dell'approvazione del presente Regolamento;
- in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato (sono fatti salvi tutti i subingressi debitamente documentati) ;
- in caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio o con il minor numero di posteggi di tipo a) su mercati nell'ambito del territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

La predetta graduatoria è consegnata in copia al Servizio Sviluppo Economico ogni qualvolta subisce aggiornamenti di numero di presenze.

Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve firmare apposito registro, entro le ore 8,15.

LA MANCATA PRESENZA PER TRE ANNI CONSECUTIVI COMPORTA L'AZZERAMENTO DELLE PRESENZE EFFETTUATE, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel presente Regolamento.

### **ARTICOLO 12**

#### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli SPUNTIISTI di cui al precedente art.11 - punto b), tramite il Comando di Polizia Municipale.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio decorsi 10 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite, ed in ogni caso non prima del termine assegnato ai posteggiatori ai sensi del successivo art. 13 co. 1.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato.

Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) di cui al D. Lgs. 114/98 valida per il territorio dell'Emilia Romagna, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente.

Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari. Non si può partecipare alla SPUNTA, senza attrezzature di vendita o merci.

Ai fini della validità delle partecipazioni alla SPUNTA è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, semprechè muniti di autorizzazione originale che ha dato luogo al numero di presenza nella graduatoria.

La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dalla operazione di spunta.

Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.

Sulle aree riservate ai posteggi alimentari, sarà possibile concedere in uso il posteggio purché la merce venduta non sia già in vendita presso concessionari in abbonamento.

Sulle aree riservate ai posteggi alimentari, hanno priorità di assegnazione gli operatori alimentari

**ARTICOLO 13**

**CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE**

**CORRETTA MODALITA' DI VENDITA**

I posteggiatori, entro le ore 8,15 devono aver installato le loro attrezzature nell'area del posteggio a loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore (es. incidenti stradali – soccorso veicolo – ecc.) sia possibile avvisare gli addetti comunali al Mercato, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 20 minuti, dopodichè il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.

Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro le ore 15.00 ora legale ed entro le ore 14,30 ora solare, tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.)

Lo spazio libero, sugli assi stradali, non può essere inferiore a ml.3 ; negli spazi interni non inferiore a ml. 2,50.

Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione e non rispettano le prescrizioni in materia di sporgenza ed altezza delle tende o altri ingombri, non può utilizzare la nuova struttura, fatto salvo autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio, qualora siano assicurati i requisiti prescritti con atto del C.C. n. 9/98.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume, conferire negli appositi

## Comune di Pianello Val Tidone

Provincia di Piacenza

cassonetti : in particolare carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata della frazione organica, depositati negli appositi cassonetti.

Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali motivate da impellenti esigenze.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli Organi di controllo od al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, pena l'allontanamento dal mercato.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1.00 di fronte e ml. 0,50 (ml.0,25 se il passaggio laterale è di ml. 0,50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatto salvo in ogni caso la salvaguardia di transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) non inferiori a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.00.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

### **ARTICOLO 14**

#### **ORARI**

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del Decreto Legislativo n° 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base :
  - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n.12 del 1999, secondo i quali non potrà essere inferiore alle 4 ore e non superiore alle 20 ore giornaliere ;
  - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

In ogni caso le operazioni di vendita dovranno avvenire entro le ore 8,00 durante il periodo dell'ora legale ed entro le ore 8,30 durante il periodo dell'ora solare.

### **ARTICOLO 15**

#### **SUBINGRESSI – REINTESTAZIONI**

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

E' ammessa un'unica ISTANZA se contestuale per entrambe le volturazioni.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Sono osservate le disposizioni di cui all'art.4 della L.R. n° 12/99.

La modulistica è disponibile presso il Servizio Sviluppo Economico.

### **ARTICOLO 16**

#### **CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO**

Dalle ore 6,30 alle ore 15,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

E' assolutamente vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico degli stessi operatori mercatali, dopo le ore 8,00 sia in periodo di ora solare che di ora legale. In caso di inosservanza è altresì ammessa la rimozione forzata.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.

In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dal Comando di Polizia Municipale dopo apposita ordinanza comunale al riguardo.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

E' SEMPRE AMMESSA LA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN SOSTA CHE OCCUPANO GLI SPAZI DEI POSTEGGI O CHE NE VIETINO L'ACCESSO.

### **ARTICOLO 17**

#### **CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO**

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni e regolamenti vigenti.
2. Per le sole concessioni giornaliere agli spuntisti riguardanti i mercati che si svolgono in giorni festivi è ammesso il pagamento agli addetti della Polizia Municipale, i quali rilasceranno regolare ricevuta e ne danno comunicazione al Servizio Tributi e Servizio Commercio.

### **ARTICOLO 18**

#### **NORME IGIENICO-SANITARIE**

Ai fini della commercializzazione e somministrazione dei prodotti alimentari è richiesto il rispetto della normativa prevista dal Vigente regolamento comunale di igiene e di veterinaria, per la parte non espressamente prevista o non ancora a regime delle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità con Ordinanza 2 marzo 2000 in G.U. n° 56 dell'08 Marzo 2000.

I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

**ARTICOLO 19**

**ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere :
  - a) al registro delle presenze maturate sui mercati ;
  - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato :
  - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva ;
  - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi ;
  - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli ;
  - d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico ;
  - e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati ;
  - f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

**ARTICOLO 20**

**PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n°1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6 (sei), omologato e revisionato.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

GLI UNICI IMPIANTI TOLLERATI SONO QUELLI INSTALLATI SUGLI AUTOMEZZI DI IMPRESE CHE VENDONO CIBI COTTI, alle precise condizioni :

- il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 Kg., nel rispetto dei “criteri generali di Prevenzione Incendi” e precisamente :
- Apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l’intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Tubi di collegamento tra bombola e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG
- Automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all’atto del collaudo da parte dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile
- Le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate
- Predisposizione di 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da Kg.6 omologati e revisionati.

### **ARTICOLO 21**

#### **MERCATI STRAORDINARI**

1. I mercati straordinari in quanto edizioni sostitutive di un mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.

### **ARTICOLO 22**

#### **SANZIONI**

Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa fissata da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 383/34, non ab

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

rogati dalla legge 142/90, con le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

Il mancato pagamento dei tributi locali e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto ; per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente ai fini della graduatoria di Mercato.

In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 Mercati settimanali).

I provvedimenti di Revoca sono riferibili ai soli casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

E' sanzionata ai sensi del 1° comma anche l'esercizio dell'attività in concessione decennale senza la disponibilità sul posto dell'atto autorizzatorio in originale.

Nel caso in cui si proceda alla convalida della sanzione del sequestro-confisca, le cose sequestrate o confiscate debbono essere distrutte, qualora siano state valutate di valore non superiore al milione di lire, da parte del Servizio Comunale competente.

Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenze a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

### **TITOLO III**

## **ARTICOLO 23**

### **DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL MERCOLEDÌ**

#### **A) ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO**

Il mercato si svolge da almeno un secolo, su area completamente scoperta, ed è stato rideterminato da ultimo con delibera consiliare n° 9 del 20.02.1998

Il mercato ha luogo nelle giornate di Mercoledì di tutto l'anno.

E' sospeso:

- in coincidenza con le festività del 1° Gennaio - 25 e 26 Dicembre, nel qual caso sarà anticipato secondo le procedure previste per i Mercati straordinari
- in coincidenza con le date di svolgimento della Fiera del 1° Maggio e della Fiera d'Agosto.

E' articolato in n° 62 posteggi di cui n° 13 Alimentari , n° 49 Settore Extralimentari ed inoltre n° 2 posteggi per produttori agricoli; l'area mercatale e la dislocazione dei posteggi è quella dettagliata di cui alle planimetrie all'uopo predisposte ed approvate dalla Giunta Comunale in conformità al presente regolamento.

L'esatta superficie di vendita di ognuno dei posteggi è dettagliatamente indicata in apposito Ruolino di Mercato (All.B) sul quale oltre ai dati di superficie sono riportate le generalità degli operatori ed i riferimenti del titolo autorizzatorio.

E' confermato il Ruolino di Spunta vistato dal Comando di Polizia Municipale (All.C)

L'ampiezza complessiva dell'area Mercatale è di mq. 13.500 circa.

L'ampiezza complessiva dell'area adibita a posteggi è di mq. 2633,54 circa.

## **ARTICOLO 24**

### **DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DELLA DOMENICA**

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

### **A) ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO**

Il mercato si svolge da almeno un secolo, su area completamente scoperta, ed è stato rideterminato da ultimo con delibera consiliare n° 9 del 20.02.1998

Il mercato ha luogo nelle giornate di Domenica di tutto l'anno.

E' sospeso:

- in coincidenza con le festività del 1° Gennaio - 25 e 26 Dicembre, nel qual caso sarà anticipato secondo le procedure previste per i Mercati straordinari
- in coincidenza con le date di svolgimento della Fiera del 1° Maggio e della Fiera di San Maurizio.

E' articolato da n° 10 posteggi di cui n° 5 Alimentari , n° 5 Settore Extralimentari ed inoltre n° 2 posteggi per produttori agricoli; l'area mercatale e la dislocazione dei posteggi è quella dettagliata dalle planimetrie all'uopo predisposte ed approvate dalla Giunta Comunale in conformità al presente regolamento.

L'esatta superficie di vendita di ognuno dei posteggi è dettagliatamente indicata in apposito Ruolino di Mercato (All.E) sul quale oltre ai dati di superficie sono riportate le generalità degli operatori ed i riferimenti del titolo autorizzatorio.

E' confermato il Ruolino di Spunta vistato dal Comando di Polizia Municipale (All.F)

L'ampiezza complessiva dell'area Mercatale è di mq. 1.500 circa.

L'ampiezza complessiva dell'area adibita a posteggi è di mq. 138 circa.

## **ARTICOLO 25**

### **NORMATIVA TRANSITORIA RELATIVA AI MERCATI DI MERCOLEDI' E DOMENICA.**

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

1. Gli atti di concessione all'uso del posteggio sono prorogati di validità sino al decimo anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Sono fatte salve tutte le istanze di richiesta di cambio di settore di cui ai Ruolini di Mercato allegati, pervenute all'Ufficio Sviluppo Economico entro la data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.
3. I Ruolini di Mercato, i Ruolini di Spunta, i disegni planimetrici delle aree e dei posteggi sono aggiornati alla data di approvazione del presente Regolamento, come da allegati A-B-C-D-E-F.

### **TITOLO IV – FIERE E SAGRE**

#### **ARTICOLO 26**

#### **CLASSIFICAZIONE FIERE.**

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art.6, comma 1, della legge regionale n.12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate :
  - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche ;
  - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati :
    1. per settori merceologici ;
    2. per specializzazioni merceologiche ;
    3. per settori e per specializzazioni merceologiche ;
  - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano, con le stesse modalità, per un numero di edizioni complessivamente superiore a due.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono :
  - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare ;
  - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

### **ARTICOLO 27**

#### **FIERE STRAORDINARIE – SAGRE**

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.31, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, semprechè si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. Le Sagre e Feste occasionali sono disciplinate con apposita Ordinanza Sindacale, su proposta del Servizio Sviluppo Economico, sentito il parere delle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, su aree private e dei consumatori.

### **ARTICOLO 28**

#### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE**

##### **PRIMA ASSEGNAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett.c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune ed in subordine sul territorio nazionale.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili :
  - a) per incremento del numero dei posteggi della fiera
  - b) per istituzione di una nuova fieraè effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene :
  - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate ;
  - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie.

### **PRIMA ASSEGNAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno avvalersi della facoltà prevista dal combinato disposto dell'art.8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 e del punto 4, lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, è fissato in 12 mesi a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.
3. Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art.8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 29 giugno 1996 al 28 giugno 1999.  
Ai fini dell'applicazione dell'art.8 - c.5- NON si computano le presenze effettuate in qualità di  
SPUNTI (estrazione a sorteggio).

### **ARTICOLO 29**

#### **ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO**

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

1. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'articolo successivo.
3. Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett.e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

### **ARTICOLO 30**

#### **ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI**

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati, in via temporanea :
  - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio ;
  - b) per l'assegnazione di un eventuale secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri stabiliti al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale (da verificare a seguito di autocertificazione).

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

3. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. A fianco della graduatoria è indicato il numero del posteggio assegnato.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente nel luogo prestabilito per le operazioni di spunta.
5. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi non sono assegnati.
6. Gli operatori che per comprovabili cause di forza maggiore non partecipano alla fiera, possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice, il rimborso delle somme versate quale diritto di accesso alla manifestazione.
7. Le istanze di assegnazione posteggi, seppur spedite regolarmente entro i 60 giorni precedenti la manifestazione con raccomandata postale, che per disguidi non imputabili al Comune dovessero pervenire oltre giorni sette dalla data ultima indicata, saranno oggetto di una speciale graduatoria che potrà servire per l'assegnazione di eventuali posteggi disponibili all'ora di inizio delle operazioni fiera.

### **ARTICOLO 31**

#### **GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURE - GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n.12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a

determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 10°

giorno successivo alla assenza.

### **ARTICOLO 32**

#### **GIORNATE ED ORARI**

1. La Fiera si svolge di norma nella giornata specifica per ognuna delle Fiere che si svolgono sul territorio. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
2. Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art.36 c.3 L.142/90).
3. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.

### **ARTICOLO 33**

#### **POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera e Fiere Straordinarie.
2. L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art.2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 o dall'art.19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

3. Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art.6 c.8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 4 o con autocertificazione.
6. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

### **ARTICOLO 34**

#### **SUBINGRESSI**

##### TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
- d) Il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nell'ambito del settore merceologico del posteggio già autorizzato.
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione.

**ARTICOLO 35**  
**ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO**

Non sono ammessi ampliamenti del posteggio fissato in planimetria a seguito di accorpamento aziendale di cui al punto 2 lett.i) deliberazione G.R. 1368/99.

**ARTICOLO 36**  
**SCAMBIO DI POSTEGGIO**

a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2, lett.h, deliberazione C.R. 1368/99).

**ARTICOLO 37**  
**REVOCA AUTORIZZAZIONE**

Agli effetti dell'applicazione del D.Lgs. n. 114/98, la concessione di suolo pubblico e conseguentemente l'autorizzazione all'esercizio Fiera decade alla seconda assenza nell'arco di sei edizioni consecutive.

Inoltre, a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 la mancata presenza per 3 anni consecutivi sul mercato o fiera comporta l'azzertamento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

**ARTICOLO 38**

**PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA CHE  
DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Per quanto attiene a :

- Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento -  
miglioria - canone d'uso
- Circolazione stradale - Prescrizioni in materia di sicurezza - Accesso agli atti
- Sistemazione delle attrezzature di vendita - modalità di utilizzo posteggio e  
modalità di vendita - Norme Igienico Sanitarie - Sanzioni

si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in  
quanto compatibili.

**TITOLO V**

**ARTICOLO 39**

**DISCIPLINA SPECIFICA DELLA ANTICA FIERA DI MERCI E BESTIAME.**

L'area della Fiera è scoperta e si svolge tutti gli anni l'ultimo Mercoledì del mese di Agosto.

L'area fieristica e la dislocazione dei posteggi è delimitata da apposita planimetria allegata al presente regolamento.

La merceologia è libera.

Il numero complessivo dei posteggi è di 185 e n. 4 per produttori agricoli.

L'area Fiera è in parte la stessa dell'area Mercato che si svolge nella stessa giornata.

I titolari dei posteggi Mercato che si trovano sull'area Fiera, hanno diritto ad utilizzare detto posteggio sino alle ore 13,30, eccezion fatta per l'area di Piazza Umberto I°, qualora intendano effettuare anche la manifestazione fieristica, debbono farne richiesta al Comune con le stesse procedure degli operatori Fiera.

L'area di Piazza Umberto I° è inibita al mercato pertanto i posteggi ivi inseriti sono spostati in zona diversa da concordare con gli operatori interessati

I Posteggi Mercato/Fiera sono assegnabili qualora non siano richiesti dal titolare del posteggio mercato.

Sono ammesse le occupazioni dei tavolini e sedie dei Bar-Ristoranti posti sul fronte Fiera, per uno spazio limitato al fronte dell'esercizio pubblico.

Sono presenti aree per il volontariato, esposizioni senza vendita e Parco Divertimenti come da planimetria.

Come da consuetudine ultradecennale è ammessa la presenza di hobbisti in area delimitata e regolamentata con apposita Ordinanza Sindacale onde ammettere assegnazione in apposita area fiera come risulta dalla cartografia a condizione che gli operatori si muniscano di Autorizzazione Comunale per il commercio su Aree Pubbliche

### **ORARIO DI SVOLGIMENTO**

I posteggiatori devono aver occupato il loro banco, autoservizio ed attrezzature consentite nell'area FIERA, relative al loro posteggio, entro le ore 7.30 del primo giorno di Fiera e possono sostare SINO ALLE ORE DUE della notte del giorno di conclusione della FIERA, al fine di ripristinare l'uso non mercatale della zona.

L'orario di esercizio dell'attività è fissato dal Sindaco con apposito Provvedimento, tenuto conto che la tradizione della Fiera ha di fatto consolidata la fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 24.00.

Non è permesso sgombrare lo spazio prima delle ore 24.00 se non per intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombro).

E' sempre fatto salvo il percorso per gli interventi d'emergenza : Ambulanza - VV.FF. - Polizia di Stato - Carabinieri - Polizia Municipale.

### **PAGAMENTO DELLE QUOTE FIERA**

Entro i termini fissati dal Comune l'operatore commerciale dovrà corrispondere i tributi locali COSAP O TOSAP nonché la tassa rifiuti solidi urbani sulla base delle tariffe in vigore, mediante versamento in c/c postale da effettuarsi secondo le modalità indicate in sede di assegnazione.

E' discrezione della P.A. istituire inoltre un contributo per le spese di organizzazione dell'allestimento e pulizia della Fiera il cui ammontare è stabilito di anno in anno con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

L'assegnazione dei posteggi avviene seguendo il numero di graduatoria generale, ASSEGNANDO IL CORRISPONDENTE NUMERO DI POSTEGGIO COSI' COME INDICATO SULLA PIANTINA PARTICOLAREGGIATA fatta salva la diversa dislocazione qualora le attrezzature non si prestino all'allocazione del posteggio abbinato, nel qual caso se ne assegna uno diverso nelle vicinanze.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

Dalle ore 24.00 del giorno precedente la data di inizio della Fiera, e sino alle ore 2.00 della notte di conclusione è vietata la circolazione nell'area Fiera con esclusione degli automezzi utilizzati dai posteggiatori, dei mezzi d'emergenza, dei veicoli dei portatori di Handicap muniti di apposito contrassegno e di mezzi comunali di servizio.

La quota per i posteggi fiera e mercato è ridotta del 60% rispetto alla quota del posteggio fiera.

### **ARTICOLO 40**

#### **DISCIPLINA SPECIFICA DELLA FIERA DEL 1° MAGGIO**

L'area della Fiera è completamente scoperta e si sviluppa nella stessa dimensione ed articolazione della "Antica Fiera del Bestiame" di cui al precedente art. 39.

Quando il 1° Maggio cade in Mercoledì, giorno di mercato, i posteggi Mercato/Fiera sono assegnati con le procedure e modalità indicati per la Antica Fiera del Bestiame.

Quando il 1° Maggio cade in Domenica i posteggi del Mercato sono spostati in zona confinante concertata di anno in anno con le Associazioni di categorie interessate con le modalità di cui all'art.6 del Titolo I.

L'orario di conclusione delle operazioni di vendita anziché alle 24.00 è fissato per le ore 22.00.

Sono ammesse le occupazioni dei tavolini e sedie dei Bari Ristoranti posti sul fronte Fiera, per uno spazio limitato al fronte dell'esercizio pubblico.

Sono presenti aree per il volontariato, esposizioni senza vendita e Parco Divertimenti come da planimetria.

Come da consuetudine ultradecennale è ammessa la presenza di hobbisti in area delimitata e regolamentata con apposita Ordinanza Sindacale onde ammettere assegnazione in apposita area fiera come risulta dalla cartografia a condizione che gli operatori si muniscano di Autorizzazione Comunale per il commercio su Aree Pubbliche.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

Quando la fiera coincide con il mercato del mercoledì Piazza Umberto I° è inibita al mercato pertanto i posteggi ivi inseriti sono spostati in zona diversa da concordare con gli operatori interessati.

### **ARTICOLO 41**

#### **DISCIPLINA SPECIFICA DELLA FIERA DI SAN MAURIZIO.**

L'area della Fiera è scoperta e si svolge ogni mese di Settembre nella sola giornata della Domenica successiva al giorno di San Maurizio, o nella stessa giornata se ricadente in Domenica.

L'area fieristica e la dislocazione dei posteggi è delimitata da apposita planimetria allegata.

La merceologia è libera.

Il numero complessivo dei posteggi è di 70 di cui con l'aggiunta di n° 3 riservati ai produttori agricoli.

I titolari dei posteggi del Mercato Domenicale sono spostati in zone confinanti da concertare di anno in anno con le Associazioni di categoria interessate secondo le procedure e le modalità di cui al precedente art. 6 - Titolo I.

Sono ammesse le occupazioni dei tavolini e sedie dei Bar-Ristoranti posti sul fronte Fiera, per uno spazio limitato al fronte dell'esercizio pubblico.

Sono presenti aree per il volontariato, esposizioni senza vendita e Parco Divertimenti come da planimetria denominata "Fiera di San Maurizio".

Per quanto attiene orari di svolgimento e le modalità delle quote Fiera, si fa riferimento alla Antica Fiera del Bestiame, fatto salvo che le operazioni di vendita degli operatori mercatali dovranno terminare entro le ore 22.00.

Come da consuetudine ultradecennale è ammessa la presenza di hobbisti in area delimitata e regolamentata con apposita Ordinanza Sindacale onde ammettere assegnazione al di fuori dell'area fiera.

### **ARTICOLO 42**

**NORMA TRANSITORIA FIERE**

Per le sole Edizioni delle Fiere che si svolgeranno nel 2000 si osserverà la normativa regolamentare previgente, qualora la data di esecutività della delibera di approvazione del nuovo regolamento non ne permetta la corretta pubblicità e completa applicazione.

E' fatto salvo il Ruolino delle Presenze dei soggetti concessionari riferito all'edizione delle Fiere svoltesi nel 1999, di cui agli allegati al presente regolamento ; in caso di mancata presenza di documentazione probante presso il Servizio Comunale, fa testo l'autodichiarazione degli operatori resa ai sensi del D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998.

I posteggi mercato fiera dell'antica Fiera di Agosto (sino alle 13,30 mercato e dalle 13,30 alle 24,00 fiera) sono da ritenersi in via sperimentale e soggette a verifica operativa funzionale da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di accertate difficoltà operative funzionali e logistiche sarà prevista un'area alternativa per i posteggi del mercato che occupano un'area mista, da concertare con gli operatori stessi e le Associazioni di Categoria.

## **TITOLO VI**

### **ARTICOLO 43** **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Durante lo svolgimento del Mercato, delle Sagre e delle Fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di ml.500 relativamente al perimetro della manifestazione.

Tale commercio si può svolgere nel rispetto dell'art.3 della L.R. n° 12/99 in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. n°114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Le categorie di cui all'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 114/98 non possono svolgere attività in forma ambulante.

Non è ammessa alcuna forma di commercio itinerante nell'ambito del Centro Storico come delimitato del vigente P.R.G.

Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

L'Ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, ed in ogni caso non superiore a 20 minuti nello stesso spazio.

Non è ammessa la sosta in spazi distanti meno di 100 ml. da quello già frequentato nella stessa giornata.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

### **ARTICOLO 44 POSTEGGI ISOLATI**

In esecuzione della delibera del C.C. n° 09/98

- 1) è confermata la possibilità di assegnazione di 1 posteggio di tipologia A su suolo pubblico in zona di rispetto cimiteriale previsto dal P.R.G. PER IL COMMERCIO DI GENERI AFFINI AL SERVIZIO CIMITERIALE avente superficie massima di mq. 40,00; criterio di assegnazione è l'ordine cronologico in base alla data di spedizione della raccomandata postale con a.r.
- 2) Sono altresì assegnabili posteggi isolati stagionali su suolo pubblico per il commercio e somministrazione di bevande analcoliche, gelati, cocomeri e meloni in numero di uno nel territorio del capoluogo purchè installato in zona non servita dal commercio e somministrazione. Il criterio di assegnazione è l'ordine cronologico della data di spedizione della raccomandata postale con a.r. fatto salvo il possesso della qualifica professionale di cui all'art.5 del D.M. 114/98.

Il posteggio di cui al comma 1 è assegnabile in concessione decennale per tutti i giorni dell'anno, mentre quelli indicati al comma 2 sono assegnabili con concessione decennale valida per un totale di giorni annuo non superiore a 180.

In caso di presentazione delle domande in pari data si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età.

Gli orari di vendita per tali attività sono gli stessi fissati per il commercio in sede fissa su aree private.

### **ARTICOLO 45**

## **ESPOSIZIONI IN AREA MERCATALE**

Compatibilmente con il rispetto degli ingressi dei negozi, uffici, abitazioni, passi carrai, ecc. è ammessa la presenza di espositori nella apposita area di cui all'allegato disegno planimetrico (All.A).

Il numero massimo di assegnazione è di 5 imprese per posteggio non superiore a mq. 50.

Le modalità di assegnazione dei posteggi, le prescrizioni da osservare saranno stabilite da apposita Ordinanza Sindacale.

E' in ogni caso esclusa la vendita, la tentata vendita nonché la esposizione di prodotti usualmente oggetto di commercio degli operatori mercatali.

Il Comune terrà a disposizione una piantina planimetrica delle allocazioni con tutti i dati identificativi dell'operatore/espositore e le prescrizioni impartite.

Entro il mese di Dicembre di ogni anno, il Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria interessate e quelle dei Consumatori potrà portare le necessarie modifiche, fatto salvo che in ogni caso in tale area è preclusa ogni forma di vendita.

## **ARTICOLO 46**

### **VENDITE TEMPORANEE VENDITE OCCASIONALI**

Le vendita temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per le vendite stagionali.

Le vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta se sono osservate la seguenti condizioni :

- a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato ;

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario ;
- c) cessazione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

Le attività devono essere svolte :

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

### **ARTICOLO 47 MODULISTICA**

La modulistica da utilizzare è quella che sarà predisposta dal M.I.C.A. e/o Regione Emilia-Romagna per quanto di loro competenza, per la parte residuale sarà cura del Servizio Comunale Sviluppo Economico predisporre idonei moduli entro MESI SEI dall'approvazione del presente atto per quanto concerne il mercato ed entro DODICI MESI per quanto attiene ai restanti argomenti disciplinati.

**ARTICOLO 48**  
**PUBBLICITA' DEI PREZZI**

Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art.46, per tutte le forme di cui al presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art.14 del D. Lgs. 114/98 in materia di Pubblicità dei prezzi.

**ARTICOLO 49**  
**VENDITE STRAORDINARIE**

Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art.15 del D. Lgs. 114/98.

**ARTICOLO 50**  
**OSSERVATORIO COMUNALE**

1. Il Comune si riserva di istituire un Osservatorio sul Commercio su aree pubbliche al fine di :
  - a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche ;
  - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate in merito alle problematiche del commercio su aree pubbliche ;
  - c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.
2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'Osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente, l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazione sull'evoluzione della domanda e dell'offerta relativa al commercio su area pubblica.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

3. Per il coordinamento delle diverse attività su area pubblica, per una costante valutazione delle esigenze e per l'osservazione dei risultati, potrà essere nominata dalla Giunta Comunale, su proposta del competente settore comunale, una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre :
- la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche ;
  - la definizione e valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, delle esposizioni :
    - della viabilità
    - dell'arredo urbano
    - delle manifestazioni
    - della segmentazione merceologica dell'offerta.

### **ARTICOLO 51**

#### **DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI**

Sono abrogati i precedenti Regolamenti Comunali di Mercati di cui alla delibera del C.C. n° 9 del 20.02.1998.

Sono altresì abrogate tutte le determinazioni in materia di Fiera per la parte riservata agli operatori del commercio su aree pubbliche di cui alla delibera del C.C. n° 9.

Sono fatte salve le cartografie FIERA allegate al presente Regolamento.

Sono fatti salvi gli indirizzi generali espressi con l'atto consiliare n° 09/98 per i mercati di Mercoledì e della Domenica, come aggiornate con i Ruolini di Mercato e delle presenze allegate al presente atto.